

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 26 LUGLIO 2011

N. 117



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2011, n. 18

“Proroga del mandato ai presidenti e componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità ex articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54”.

Pag. 21810

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2011, n. 19

“Alienazione immobili di Edilizia residenziale pubblica”.

Pag. 21811

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2011, n. 20

“Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’autorità di Bacino della Puglia) e integrazione alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)”.

Pag. 21812

REGOLAMENTO REGIONALE 20 luglio 2011, n. 17

Misure urgenti per il Supporto alla competitività ed all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. Modifiche al Regolamento Regionale n. 21 del 6 aprile 2005.

Pag. 21813

REGOLAMENTO REGIONALE 20 luglio 2011, n. 18

Misure urgenti per l’ampliamento dell’offerta turistico ricettiva della Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale). Modifiche al Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005”.

Pag. 21814

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2011, n. 18

“Proroga del mandato ai presidenti e componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità ex articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Proroga mandato

1. Il Presidente e i componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e integrazioni, il cui mandato è scaduto entro la data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica sino al 31 dicembre 2011.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 luglio 2011

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2011, n. 19

“Alienazione immobili di Edilizia residenziale pubblica”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Possono esercitare il diritto all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, inseriti in piani di vendita, gli aventi titolo ai sensi dell'arti-

colo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

2. Il periodo di occupazione abusiva dell'alloggio, regolarizzato ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni, è computato nel termine di cinque anni di occupazione richiesto per l'esercizio del diritto di acquisto di cui al comma 1.

3. L'articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse) e il comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), sono abrogati.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni della l. 560/1993.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 luglio 2011

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2011, n. 20

“Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’Autorità di Bacino della Puglia) e integrazione alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Modifica all’articolo 1 della legge regionale
9 dicembre 2002, n. 19*

1. All’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’Autorità di bacino della Puglia), è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. Previa deliberazione del Comitato istituzionale, l’Autorità di bacino della Puglia può rendere disponibile la propria organizzazione amministrativa, contabile e tecnica per l’attuazione di iniziative e interventi pubblici compatibili con le finalità della difesa del suolo, ovvero può assumere il ruolo di soggetto attuatore per dette iniziative e interventi pubblici. Il rapporto tra l’Autorità di bacino ed eventuali soggetti esterni pubblici abilitati a realizzare le ini-

ziative e gli interventi deve essere regolato da apposita convenzione, anche gratuita, autorizzata dalla Giunta regionale.

Art. 2

*Integrazione alla legge regionale
4 gennaio 2011, n. 1*

1. Alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), dopo l’art. 12 è inserito il seguente:

“Art.12 bis Modulazione percentuali di risparmio

1. Per l’anno 2011, la Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle spese risultanti complessivamente dai rendiconti per l’anno 2009, determinato l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento dell’Ente indicate dall’articolo 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può assicurare, con proprio atto, tale ammontare mediante una modulazione delle percentuali di risparmio anche in misura diversa rispetto a quanto disposto negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

2. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento di cui al comma 1 è ripartito tra Giunta e Consiglio, che provvedono con propri atti alla modulazione delle percentuali di risparmio.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 luglio 2011

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 luglio 2011,
n. 17

Misure urgenti per il Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. Modifiche al Regolamento Regionale n. 21 del 6 aprile 2005.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Visto il Regolamento Regionale 6 aprile 2005, n. 21;

Visto il Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 23

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1625 del 19 luglio 2011;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1

Art. 1

1. L'art. 16 (*Cumulo e revocche*) del Regolamento regionale n. 21 del 6 aprile 2005 e s.m.i. è così integrato:

dopo le parole "Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d)." sono inserite le seguenti parole:

"Per le imprese beneficiarie che, per cause oggettive ed ad esse non imputabili, non hanno attivato entro l'esercizio a regime gli indicatori previsti dall'art. 11 (Criteri di valutazione e selezione), lett. D) Effetti Occupazionali è consentito il differimento del termine per l'attivazione degli stessi entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura dell'esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera D) è quello del terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime".

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 20 luglio 2011

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 luglio 2011,
n. 18

Misure urgenti per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale). Modifiche al Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005".

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Visto il Regolamento Regionale 6 aprile 2005, n. 22;

Visto il Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 21

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1626 del 19 luglio 2011;

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 20 luglio 2011

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1

Art. 1

1. L'art. 16 (Cumulo e revoche) del Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005 e s.m.i. è così integrato:

dopo le parole "Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d)." sono inserite le seguenti parole:

"Per le imprese beneficiarie che, per cause oggettive ed ad esse non imputabili, non hanno attivato entro l'esercizio a regime gli indicatori previsti dall'art. 11 (Criteri di valutazione e selezione), lett. C) Effetti Occupazionali è consentito il differimento del termine per l'attivazione degli stessi entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura dell'esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera C) è quello del terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime".

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**